

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Tiziana Gueli), ord. del 24.10.2017

Diffamazione a mezzo internet – pubblicazione di video contenenti espressioni denigratorie sul *social network Facebook* – competenza territoriale.

In relazione al delitto di diffamazione commesso mediante internet, l'impossibilità di individuare il luogo in cui terzi hanno percepito l'espressione denigratoria rende necessario il ricorso ai criteri suppletivi per la determinazione della competenza territoriale, definiti dall'art. 9 c.p.p.; in particolare, rileva il «luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione», con ciò intendendosi il luogo in cui è collocato l'*hardware* utilizzato per il caricamento e non, invece, il luogo in cui è allocato il *server host* (applicazione del criterio dettato in tema di accesso abusivo a sistema informatico dalle Sezioni Unite nr. 17325 del 26.03.2015). Nel caso in cui non vi siano elementi in grado di stabilire quale sia il *locus commissi delicti* così inteso, trova applicazione il criterio individuato al capoverso dell'art. 9 c.p.p., ossia – in ordine – il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.